

L'anima doppia dell'istituzionalismo giuridico. Carl Schmitt vs. Santi Romano*

MARIANO CROCE**

Sommario: 1. Premessa. – 2. L'istituzionalismo sostantivo. – 3. L'istituzionalismo processuale. – 4. Considerazioni conclusive. – Bibliografia.

Data della pubblicazione sul sito: 10 ottobre 2023

Suggerimento di citazione

M. CROCE, *L'anima doppia dell'istituzionalismo giuridico. Carl Schmitt vs. Santi Romano*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo scaturisce da un ciclo di seminari dal titolo Dialoghi sulla morfologia delle fonti, tenutosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella primavera del 2022, ed è inserito nella sezione monografica del fascicolo a cura di Giovanni Bombelli, Paolo Heritier e Michele Massa.

** Professore associato di Filosofia politica nel Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Indirizzo mail: mariano.croce@uniroma1.it.

1. Premessa

L'attuale reviviscenza dell'istituzionalismo giuridico di inizio Novecento sembra favorita dalla strana alchimia che segna il panorama della politica contemporanea: lo Stato è tutt'altro che al tramonto, ma le forme di mediazione tra attori sociali e istituzioni politico-rappresentative mostrano segni evidenti di logoramento. Pur con tutti i limiti di un parallelismo storico, pare che oggi, come a inizio Novecento, non si tratti tanto di metter mano a grandi riforme del complesso istituzionale, quanto di individuare nuove modalità di integrazione delle componenti del sociale. «Il sociale», per l'appunto, non già «la società»: l'istituzionalismo giuridico classico mette in guardia rispetto alla tenuta e quindi all'uso in ambito teorico di macro-concetti, che ad avviso di molti teorici istituzionalisti – su tutti Widar Cesarini Sforza e Karl Llewellyn – reificano e ipostatizzano le entità che pretendono di rappresentare. La società come entità unitaria non esiste¹. Detto altrimenti, esistono solo attori sociali in continuo movimento, le cui attività di interazione e integrazione danno corpo a contesti associativi e organizzativi più o meno ampi, più o meno consolidati, e comunque strutturalmente dipendenti da quelle attività. Non si dà alcuna collettività onnicomprensiva, bensì un turbinio di attori che danno vita a una fitta rete di scambi dalla natura più o meno durevole. L'*associazione* è il cuore di una vita sociale ricca di potere giusgenerativo e nient'affatto bisognosa dell'attività demiurgica del potere politico. Ecco, quindi, un primo tratto caratterizzante dell'istituzionalismo: *l'associazione, non già l'individuo, è l'unità minima del sociale, e come tale non presuppone l'attività costitutiva di un'autorità centrale.*

Uno dei testi che fanno da laboratorio per l'istituzionalismo più maturo di Santi Romano, la nota prolusione pisana del 1909, mette a tema proprio la natura artificiale dello Stato e la storia che ne ha costituito l'architettura teorica a partire da tale visione del sociale. Il fatto stesso che lo Stato, scrive Romano, necessiti del sostegno di organizzazioni nuove, «complementari se pure non contrarie» (Romano 1909, 13), ne palesa un'insufficienza originaria. Questo «bisogno», che l'autore utilizza a mo' di prova *a posteriori* della fragilità atavica dello Stato ottocentesco, è originaria perché inscritta nella genesi stessa del progetto politico inaugurato dalla Rivoluzione francese. Questa finì infatti con l'eliminare quella congerie di gruppi a base cetuale e corporativa che avevano posto le condizioni per

¹ Con la chiarezza di un dato acquisito Cesarini Sforza asserisce: «La “società umana” è un'astrazione, alla quale corrisponde, in concreto, un'infinita serie di organizzazioni aventi diversissimi scopi e diversissime forme, coordinate tra loro mediante relazioni di gerarchia o di contiguità; ed ogni organizzazione, od ogni gruppo coordinato di organizzazioni, costituisce un sistema organico – ossia un ordinamento – di rapporti giuridici» (Cesarini Sforza 1929, 36-37).

la caduta dell'Antico regime. L'apparato statale che ne sortì aveva quindi sostituito una politica della mediazione tra entità associative con la diade individuo-Stato. Nella convinzione, giuridicamente sancita, che l'unità sociale minima fosse l'individuo e che esso potesse intrattenere un rapporto diretto con l'amministrazione pubblica, l'apparato statale «si palesò del tutto deficiente, nel regolare, anzi spesso nel non riconoscere gli aggruppamenti degli individui, pur così necessari in società pervenuta ad un altro grado di sviluppo» (Romano 1909, 14).

Al di là delle critiche di Romano all'impianto che emerse dalla Rivoluzione francese, quanto qui rileva è che tutti i fautori dell'istituzionalismo giuridico si ritrovano su questo terreno di nuova storiografia giuridica. Al contempo, tuttavia, nessuno tra loro è giunto al punto di auspicare la rottura del paradigma statale. Anche per Romano, come sottolineano autorevoli interpreti, la crisi «può ben trovare risposte sul piano della legittimità formale e su quello organizzativo, mediante il corporativismo e la correzione della rappresentanza borghese» (Morrone 2012, 378). In altri termini, è il diritto dello Stato la piattaforma sulla quale si gioca la partita del pluralismo associativo. Eppure, al netto di tale sfondo di convergenza, sarebbe un errore intendere l'istituzionalismo come un blocco unitario. Proprio nella comunanza dei due punti rilevati sopra in termini di *ontologia sociale* e *statalismo residuale*, troviamo nell'istituzionalismo una spaccatura profonda – due paradigmi di fondo, che offrono ricette politiche per molti versi opposte: l'istituzionalismo sostantivo e istituzionalismo processuale. Mediante una rapida analisi delle proposte di Carl Schmitt e Santi Romano, il presente contributo intende tratteggiare gli elementi di divergenza tra questi due tipi di istituzionalismo giuridico – elementi che non possono essere minimizzati ai fini di una valutazione complessiva di una tradizione giuridica che offre importanti risorse concettuali per pensare il presente.

2. L'istituzionalismo sostantivo

Quelli tra il 1927 e il 1932 sono gli anni in cui Schmitt si avvicina a coloro che di lì in poi riconoscerà come i suoi «maestri» o, a meglio ancora, i suoi «predecessori» (Schmitt 2005, 166-167), vale a dire Maurice Hauriou e Santi Romano. Da costoro mutua una concezione del sociale come composto di gruppi che possiedono una forza nomica interna e che quindi non abbisognano del potere plasmante del politico per dotare di stabilità le proprie dinamiche interne. Tra il 1930 e il 1932, in saggi dalla natura assai diversa, come *Etica dello Stato e Stato pluralistico* (1930), *Stato, movimento, popolo* (1933) e *I tre tipi di scienza giuridica* (1934), Schmitt mette a punto una prospettiva genuinamente istituzionalista (cfr. Croce, Salvatore 2020). Ma è su *Legalità e legittimità*, del 1932, che vorrei soffermarmi. Il testo è perlopiù letto come la definitiva giustificazione, da parte di Schmitt, dei poteri

incontrollati dell'esecutivo in forza dell'art. 48 della Costituzione del Weimar (cfr. Galli 2018, 7 e McCormick 2004).

Di contro a tale lettura, sostenitori convinti di un esecutivo senza vincoli come Eric Posner e Adrian Vermeule (2018, 612) hanno la cura di rimarcare che *Legalità e legittimità* intende innanzitutto discutere delle forme di tutela della Costituzione weimariana, anziché del modo in cui essa può essere ignorata dal Presidente del Reich. Secondo i due giuristi statunitensi, Schmitt, con un lessico e con intenti diversi da quelli di James Madison, affronta nel 1932 il problema madisoniano delle cosiddette *parchment barriers*, ossia le scarse tutele della Costituzione rispetto all'azione distorsiva di fazioni politiche che flettono i limiti costituzionali per raggiungere obiettivi di parte. I due giuristi statunitensi, che pure fanno un uso assai idiosincratico del costituzionalismo schmittiano, individuano con abilità chirurgica il tema che alimenta le considerazioni avanzate nel saggio del 1932, vale a dire la possibilità che la Costituzione subisca stravolgimenti in forza dell'uso e dell'abuso di maggioranze (siano esse semplici oppure qualificate dei due terzi, che solo in apparenza hanno una legittimità superiore alle maggioranze semplici). Di più: come sottolineano i due giuristi, il problema è come connettere il rispetto quasi sacrale della Costituzione a convincimenti solidi nei membri dei vari gruppi sociali. La sola legalità razionale è motivazione flebile, agli occhi di Schmitt, e richiede un puntello ben più solido in pratiche concrete.

Detto altrimenti, il problema centrale della riflessione schmittiana nel 1932 è come difendere la Costituzione, o meglio, quei *contenuti sostantivi* che essa ha lo specifico compito di tutelare. Il ragionamento di Schmitt s'impenna su un'interpretazione della Costituzione di Weimar (ma in fondo di ogni Costituzione novecentesca) come dotata di una natura duplice e, quel che più conta, nient'affatto complementare. Per un verso, nella sua prima metà, la Costituzione fa leva su un'idea di Stato legislativo entro il quale le regole costituzionali hanno il compito esclusivo di presiedere alle corrette modalità di produzione della legge. Si tratta in tal senso di vincoli formali, che garantiscono il massimo spazio d'intervento per la decisione del legislatore, cui è rimandata la possibilità di determinare in piena libertà il contenuto delle leggi ordinarie e, con maggioranze qualificate, persino il contenuto della Costituzione stessa. Per altro verso, però, la seconda parte della Costituzione ha il fine precipuo di tutelare alcuni contenuti materiali, la cui natura è tale da precludere un intervento legislativo, qualificato o meno che sia. Detto con parole schmittiane, la Costituzione prevede «tutele costituzionali giuridico-materiali [che] devono tutelare proprio nei confronti della contingenza momentanea del legislatore ordinario, proteggere un determinato contenuto da un funzionalismo maggioritario privo di contenuto, in cui ogni valore contenutistico oggettivo è consegnato alla maggioranza del momento» (Schmitt 1932, 78).

La natura procedurale della prima parte, che apre per il legislatore ambiti di libera revisione, e le tutele giuridico-materiali, tese a introdurre limiti al legislatore circa la possibilità di rivedere certi contenuti, sono, ad avviso di Schmitt, «opposti inconciliabili»: «Non si possono porre solennemente il matrimonio, la religione, la proprietà privata sotto la tutela della costituzione, e nella medesima costituzione offrire il metodo legale per la loro soppressione. [...] Ed è una scusa misera, anzi immorale, dichiarare che la soppressione del matrimonio o delle chiese è certo legalmente possibile, ma che auspicabilmente non si raggiungeranno le maggioranze, semplici o dei due terzi, per abolire il matrimonio o realizzare uno Stato ateo o laico in maniera legale» (Schmitt 1932, 79-80).

Per Schmitt, si tratta di un'opposizione netta e inaggirabile tra due concezioni della Costituzione che convivono nel medesimo Documento, due tendenze in conflitto: quella tipica dello Stato legislativo, che concede al Parlamento la facoltà di produrre contenuti sempre nuovi e di rivederli in base alle circostanze del momento, opposta a quella tipica dello Stato amministrativo, il quale abbisogna di fondamenti materiali solidi, ancorati alla rigidità di una Costituzione che non offra gli strumenti per la propria libera modifica (almeno per quanto concerne alcuni contenuti caratterizzanti). Si badi: qui la sostanza è davvero sostantiva, dacché la, per farsi assoluta, Costituzione deve assicurarsi una robusta impermeabilità alla contingenza. Comprensibile, pertanto, il richiamo alla nozione di «superlegalità» concettualizzata da Hauriou (Si veda Schmitt 1932, 90-91. Sulla nozione hauriouviana di *superlégalité constitutionnelle* nel quadro concettuale schmittiano, anche in rapporto alla teoria di Santi Romano, si veda Salvatore 2022), ossia un tipo di legalità costituzionale capace di esprimere un potere spersonalizzato, astratto e astorico, in forza del quale la Costituzione acquisisce lo status di “legge superiore”, valida non solo come cornice procedurale, bensì come espressione dei principi politici della società.

3. L'istituzionalismo processuale

Per misurare la distanza del progetto romaniano dall'istituzionalismo sostantivo di Schmitt, sarà utile partire dalla critica di Nicola Matteucci (1963), che mi pare intuisca un punto fondamentale del progetto romaniano. Nel noto saggio *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, Matteucci sottolinea «quanto sia equivoco il richiamo degli istituzionalisti, che non cessano per questo di essere dei giuristi, alla “società”, e come oggi vada capovolta la critica che già venne fatta al Romano, o cioè di aver risolto il diritto nella società: si sono piuttosto poste le premesse per giuridicizzare tutta la società, impedendo così che questa venga studiata con più adeguata metodologia». E prosegue: «Resta però ancora da vedere se l'antica battaglia degli istituzionalisti contro lo statualismo non risulti poi, alla prova dei fatti, più apparente che reale, nella misura in cui dall'affermata pluralità

degli ordinamenti giuridici si scivola quasi sempre nella più o meno esplicita tesi che vi è un ordinamento più giuridico (o più organizzato) degli altri, che è appunto quello dello Stato» (Matteucci 1963, 1029). In effetti, Romano non aspirò mai a un recupero del giuridico entro la dimensione sociale. Piuttosto, egli intendeva trasformare il diritto *dall'interno*, a partire da quello che chiamo *punto di vista giuridico*, vale a dire una prospettiva da cui si può *descrivere la realtà con le sole categorie del diritto*, e che perciò pretende avere effetti di realtà. Una prospettiva che non riconosce alcun margine alla “realtà sociale”, e che le nega quindi uno scambio da pari a pari con il diritto.

Sin dal periodo giovanile, Romano muove da tre assunti impliciti: una valutazione della storia costituzionale europea che privilegiava il modello inglese rispetto quello francese; l'idea di una limitata capacità di lettura e di intervento da parte del legislatore di fronte alla tradizione storica; una radicatissima convinzione per cui le vicende della storia viravano nella direzione una compiuta articolazione dello Stato amministrato. Rispetto a questo punto d'avvio, val la pena menzionare la lettura che Maurizio Fioravanti (2001, 97) mutua perlopiù da Roberto Ruffilli:

Romano prese indubbiamente coscienza della irreversibilità delle trasformazioni in atto nelle istituzioni e nelle strutture fondamentali della società. Concepì però tali trasformazioni come puri e semplici fattori di “accelerazione” dei tradizionali modelli di sviluppo ottocenteschi, e, sulla base di una radicata fiducia nella capacità dello “Stato giuridico” di assorbire ed organizzare gli interessi sociali nuovi, ritenne possibile una evoluzione storica unilineare, un progresso pacifico capace di evitare le soluzioni “estreme”, sia quelle collegate ad un'ipotesi di potenziamento dell'autorità dello Stato forza, sia quelle connesse ad un progressivo dispiegamento degli istituti della democrazia diretta.

In questa ottica, l'elemento più interessante del primo Romano – che va però considerato come caratteristico dell'intera sua produzione – sono le sue costruzioni dogmatiche, seguendo il cui filo, è possibile vedere come egli giunse a concepire un ruolo “giuridico” per le entità non-statali solo allorché si convinse del fatto che esse potevano essere riportate nell'orbita del sistema di diritto pubblico quale sua *componente interna*. Egli arriva infatti alla prolusione del 1909 sulla crisi dello Stato quando ha ormai maturato la convinzione secondo cui lo Stato di fine Ottocento era pressoché deciduo, specie in considerazione della comprovata impossibilità di risolvere i problemi dell'assetto pubblicistico sulla base dei puntelli classici della personalità giuridica dello Stato e del cittadino-individuo. Per superare detta crisi, Romano aveva in mente uno “Stato giuridico” in cui il diritto pubblico potesse servire come piattaforma di negoziazione tra entità giuridiche (su una linea che credo affine, raccomando la lettura di Sandulli 2009, 156-191).

Per certo, negli anni Dieci egli mancava di un lessico e di categorie appropriate. Sicché vorrei qui abbozzare una sintesi del modo in cui Romano tentò di superare la limitatezza delle categorie giuspubblicistiche tardo-ottocentesche. Nell'arco di

circa trent'anni, da *L'ordinamento giuridico* (1917-18) a *Frammenti di un dizionario giuridico* (1947), Romano elabora un potente teoria del diritto come *tecnica più tecnologia*, ovvero norme, procedure, sanzioni, unite ai saperi ad esse relativi. Come Romano scrive in una preziosa voce di *Frammenti di un dizionario giuridico*, «Realtà giuridica», il diritto trae non solo linfa vitale, bensì anche gradienti di realtà da queste forme di appropriazione selettiva. Il diritto, infatti, non crea, «ma raccogliendo, componendo assieme, ordinando i vari elementi di cui essi constano, dà vita reale ed effettiva, nel mondo giuridico, ad enti che non si confondono e non si identificano con nessuno di quegli elementi, ma acquistano una propria individualità ed una propria essenza» (Romano 1947, 244). Una tale descrizione del reale mediante categorie giuridiche è sempre *operativa*: il diritto opera in forza della descrizione di realtà distinte, che divengono giuridiche proprio perché descritte mediante le categorie del diritto. Detto altrimenti, la realtà giuridica è una diversa composizione di elementi, che li organizza, vi conferisce un ordine, ne riassetta le parti. È così che per Romano si «pone un diritto»: esso assembla il materiale di altre realtà (tra le quali la cosiddetta morale) conferendovi il proprio ordine: «Porre un nuovo ordinamento giuridico [...] significa creare un ente che prima non esisteva, una nuova realtà che può ben dirsi giuridica, perché il diritto è la sua anima e il suo principio vitale» (Romano 1947, 244).

Romano ribadisce che il diritto è *funzione*: il diritto, egli asserisce, è sempre «un ordinamento particolare e limitato, il che, fra l'altro, implica che sceglie gli interessi da prendere in considerazione e li sceglie per l'appunto con criteri che non si identificano con quell'idea [di giustizia]» (Romano 1947, 105). Se ne induce che il diritto dello Stato *opera per selezione*, individua cioè elementi sostantivi, provenienti da altre pratiche sociali organizzate, che riporta nella propria orbita e rende oggetto di speciale protezione. Sicché, a dispetto di ogni inclinazione pangiuridicista, esiste una differenza tra il diritto e le altre pratiche organizzate, compresa la morale. Ma se tale differenza non può consistere nella funzione organizzativa, che accomuna tutte le pratiche organizzate, in cosa risiede? Romano fa esplicito riferimento a un «carattere essenziale del diritto», che dovrebbe distinguerlo da altre attività pratiche:

Senonché, se si rimane sul terreno delle teorie semplicemente normative, non si riesce a specificare la differenza che distingue la funzione che il diritto esplica da quella o quelle analoghe esplicate da altre norme e, quindi, il carattere essenziale del diritto. Ogni categoria di norme, infatti, siano esse morali, economiche, o, se ancora altre se ne ammettono, di qualsivoglia natura, non hanno una funzionalità sostanzialmente diversa da quella delle norme giuridiche: donde l'inconsistenza di tutti i tentativi di definire, da questo punto di vista, il diritto (Romano 1947, 109).

Il diritto – questa la soluzione di Romano tradotta in un lessico poco romaniano – è una *tecnica che consente a qualsiasi pratica di procurarsi persistenza nel tempo*. Una tecnica, cioè, che qualsiasi pratica può sviluppare e che dispiega un tipo

particolare di sapere atto all'individuazione degli strumenti migliori per consentire alla pratica di durare nel tempo e di aggiornarsi in base alle esigenze contestuali. Così facendo, a differenza di Schmitt, Romano non reifica mai l'istituzione in un insieme di proprietà date, né mai la vincola a un insieme consolidato di contenuti sostantivi. Ed è proprio questa declinazione processuale dell'istituzionalismo che apre lo spazio per la *componibilità negoziale* delle entità organizzate. Il cuore sta proprio nella logica della funzione organizzativa, a dispetto dei caratteri sostantivi che via via un'entità istituzionale può darsi. In tale quadro, è come se Romano concepisse un duplice livello del diritto: il livello delle tecnologie e delle tecniche, condiviso da ogni entità istituzionale, e la loro traduzione pratica in contenuti sostantivi. È sul primo piano del diritto, assai meno sul secondo, che può darsi una negoziazione tra le diverse entità istituzionali: il diritto permette sempre una forma di interazione negoziata che cerchi di rendere compossibile l'esistenza dei gruppi, o quantomeno riduca notevolmente le frizioni tra essi.

4. Considerazioni conclusive

Se non c'è dubbio a riguardo della capacità dell'istituzionalismo giuridico di servire da fucina di idee passate cariche di fermenti nuovi, certo è che bisogna saper individuare le linee davvero in grado di incidere sul presente. Non si tratta tanto di dismettere Schmitt per le sue scelerate opzioni politiche quanto per la concezione del diritto cui giunse: benché in un estremo tentativo di salvare la Costituzione di Weimar, l'istituzionalismo sostantivo schmittiano rischia oggi di favorire la reviviscenza di una concezione eticista della Carta costituzionale, che vincola il futuro delle istituzioni a contenuti sostantivi già dati e non permette il prodursi di nuovi soggetti giuridici. All'opposto, in un'epoca che esige nuove configurazioni, in grado di assicurare soggettività giuridica a realtà emergenti, la negoziazione nel campo del giuridico sembra uno strumento imprescindibile. Forse *lo* strumento (per una giustificazione più ponderata di tale tesi, mi permetto di rimandare a Croce 2018). Romano non offre una strategia d'azione bell'e pronta, e certo al tempo la sua concezione innovativa dovette misurarsi con una storia che procedeva in tutt'altra direzione. Nondimeno, l'invito a pensare il diritto come una funzione che opera quale tecnologia della componibilità risuona oggi con persino più forza, proprio nella misura in cui chiama le entità istituzionali emergenti a un rinnovato protagonismo: il modo in cui esse articolano le loro pretese e rivendicazioni è di per sé un fattore di revisione del diritto esistente. L'intuizione più potente di Romano fu proprio quella di vedere in ogni entità istituzionale che negozia col diritto dello Stato una componente interna di quel diritto, un attore cioè in grado di innovarlo *dall'interno*. Una via tutta giuridica alla creazione di un nuovo orizzonte politico, in cui lo Stato torni a ricoprire la funzione di cornice

giuridica entro la quale gli attori possono costruirsi un nuovo lessico della convivenza.

Bibliografia

- Cesarini Sforza, W. (1929), *Il diritto dei privati*, Macerata, Quodlibet, 2018.
- Croce, M. (2018), *The Politics of Juridification*, Abingdon, Routledge.
- Croce, M., Salvatore, A. (2020), *L'indecisionista. Carl Schmitt oltre l'eccezione*, Macerata, Quodlibet.
- Fioravanti, M. (2001), "Stato giuridico" e diritto costituzionale negli scritti giovanili di Santi Romano (1897-1909), in Id., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, tomo I, Milano, Giuffrè, pp. 277 ss.
- Galli, C. (2018), *Crisi, morte e trasfigurazione di una Repubblica*, in Schmitt, C., *Legalità e legittimità*, Bologna, il Mulino, pp. 7 ss.
- Matteucci, N. (1963), *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, pp. 985 ss.
- McCormick, J. P. (2004), *Identifying or Exploiting the Paradoxes of Constitutional Democracy? An Introduction to Carl Schmitt's Legality and Legitimacy*, in Schmitt, C., *Legality and Legitimacy*, Durham and London, Duke University Press, pp. xiii ss.
- Morrone, A. (2012), *Per il metodo del costituzionalista: riflettendo su "Lo Stato moderno e la sua crisi" di Santi Romano*, in *Quaderni costituzionali*, 2, pp. 369 ss.
- Posner, E. A., Vermeule, A. (2018), *Demystifying Schmitt*, in Meierhenrich, J., Simons, O. (eds.), *The Oxford Handbook of Carl Schmitt*, Oxford, Oxford University Press, pp. 612 ss.
- Romano, S. (1909), *Lo Stato moderno e la sua crisi*, in Id., *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1969.
- Romano, S. (1947), *Frammenti di un dizionario giuridico*, Macerata, Quodlibet, 2019.
- Salvatore, A. (2022), *Dissomiglianze di famiglia. La dimensione istituzionale in Maurice Hauriou e Santi Romano*, in M. Croce (a cura di), *Un dialogo su Santi Romano*, Pisa, ETS.
- Sandulli, A. (2018), *Costruire lo Stato*, Milano, Giuffrè.
- Schmitt, C. (1932), *Legalità e legittimità*, Bologna, il Mulino, 2018.
- Schmitt, C. (2005), *Un giurista davanti a sé stesso. Saggi e interviste*, Vicenza, Neri Pozza.